

## COMMISSIONE IX

## AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

## VIII.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1954

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazione del Presidente:</b>		TRUZZI . . . . .	77, 79
PRESIDENTE . . . . .	65	DEL VESCOVO . . . . .	78
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>		MICELI . . . . .	78, 79, 80, 81
Ripartizione dei ruoli dell'ex Commissariato generale della pesca. (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato). (859). . . . .	65	CAPUA, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i> . . . . .	79, 80, 82
PRESIDENTE . . . . .	65, 66	GOZZI . . . . .	81
MARENGHI, <i>Relatore</i> . . . . .	66	FERRARI RICCARDO . . . . .	81
<b>Disegno di legge (Discussione e rinvio):</b>		CARAMIA . . . . .	81, 82
Disposizioni concernenti la monta equina (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato). (920) . . . . .	69	<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	69, 71, 73, 75, 76, 77	PRESIDENTE . . . . .	82
MARENGHI, <i>Relatore</i> . . . . .	69, 71, 76		
GOZZI . . . . .	69, 71, 73, 75		
FINA . . . . .	70, 71, 73, 74		
SAMPIETRO GIOVANNI . . . . .	70, 73, 75, 77		
CAPUA, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i> . . . . .	70, 72, 73, 74, 75, 76, 77		
TRUZZI . . . . .	70, 74		
BIANCO . . . . .	71, 73		
CARAMIA . . . . .	73, 75		
FERRARI RICCARDO . . . . .	74		
CHIARINI . . . . .	74		
BURATO . . . . .	75		
<b>Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):</b>			
Senatore BRASCHI: Modifica all'articolo 5 della legge 25 luglio 1952, n. 949, concernente provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento della occupazione. (Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato). (779). . . . .	77		
PRESIDENTE . . . . .	77, 78, 80		

**La seduta comincia alle 9,30.**

FRANZO, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Comunicazione del Presidente.**

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Aldisio e Rumor sono sostituiti, nella seduta odierna, dai deputati Ceravolo e Cotellessa.

**Discussione del disegno di legge: Ripartizione dei ruoli dell'ex Commissariato generale della pesca. (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato). (859).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ripartizione dei ruoli dell'ex Commissariato genera-

le della pesca », già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato, nella seduta del 4 maggio 1954.

Comunico che la IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha espresso parere favorevole, nella seduta del 10 giugno 1954; l'VIII Commissione permanente (trasporti e marina mercantile), invece, non ha ancora espresso il suo parere; essendo, però, scaduti i termini regolamentari, la nostra Commissione può egualmente procedere.

Il relatore, onorevole Marengi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MARENGI, *Relatore*. Onorevoli Colleghi, il disegno di legge sottoposto al vostro esame, già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato, riguarda la ripartizione dei ruoli dell'ex Commissariato generale della pesca, predisposta in applicazione di norme legislative già in vigore.

Il Commissariato generale della pesca venne istituito — per necessità inerenti allo stato di guerra — con decreto legge 31 dicembre 1939. Ad esso furono attribuite, con successivi provvedimenti legislativi, funzioni già di competenza del Ministero dell'agricoltura. In un primo tempo, si stabilì che il personale di questo nuovo ente dovesse essere prelevato da altri Ministeri o assunto con contratto, con qualifica di avventizio. Successivamente, con apposito provvedimento, furono creati speciali ruoli organici e precisamente: ruolo direttivo, 32 persone; ruolo ispettivo, 11 persone; ruolo d'ordine, 20 persone; subalterni, 12 persone. In tutto 75 unità.

Con decreto 21 settembre 1944, questo ente fu soppresso. Al momento della soppressione si chiamava « Cogenepesca ».

Con successivo decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, in data 31 marzo 1947, n. 396, le attribuzioni in materia di pesca, già demandate all'Ente di cui sopra, sono state ripartite fra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e quello della marina mercantile.

Col decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 615, è stato disposto che anche i ruoli organici del personale dell'ex Commissariato per la pesca devono essere ripartiti fra i suddetti Ministeri. In relazione ai due provvedimenti legislativi dianzi accennati, le Amministrazioni dell'agricoltura e della marina mercantile hanno concordato un progetto relativo alla ripartizione dei ruoli organici del personale, tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni stesse e dei riflessi di carattere finanziario.

Il Ministero dell'agricoltura ha conservato i servizi tecnico-scientifici e, pertanto, gli restano integralmente assegnati i seguenti ruoli: 1°) tecnico-scientifico; 2°) servizi speciali; 3°) sussidiari; 4°) subalterni (preparatori, capi piscicultori, piscicultori e operai, personale addetto ai laboratori di idrogiologia e agli stabilimenti ittiogeni).

La ripartizione dei ruoli direttivo amministrativo, ispettivo, personale d'ordine e subalterno, è stata operata tenendo conto delle suaccennate esigenze.

Nella tabella allegata al disegno di legge, è riportata la suddivisione dei ruoli organici, distinta per gruppi e gradi, tabella che le due Amministrazioni hanno concordato dopo ampia ed esauriente discussione.

L'articolo 1 del disegno di legge riguarda l'assegnazione al Ministero dell'agricoltura del personale dei servizi tecnico-scientifici; l'articolo 2 provvede alla ripartizione tra le Amministrazioni interessate del personale appartenente al ruolo direttivo-amministrativo-ispettivo, ruolo d'ordine e del personale subalterno. Con i successivi articoli, viene fissata la procedura da seguire per quanto disposto dagli articoli 1 e 2.

Onorevoli colleghi, trattandosi di un provvedimento legislativo, conseguenza di una legge già in vigore, che serve a dare una sistemazione definitiva a un personale che, dal 1944, si trova in situazione di attesa e di disagio, sono certo che vorrete dare ad esso la vostra approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiarazione è chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

#### ART. 1.

In applicazione del decreto legislativo 31 marzo 1947, n. 396, i seguenti ruoli organici dell'ex Commissariato generale per la pesca, istituiti con regio decreto 9 dicembre 1941, n. 1644, sono assegnati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

- 1°) ruolo tecnico scientifico (gruppo A);
- 2°) ruolo dei servizi speciali (gruppo B);
- 3°) ruolo dei servizi sussidiari (gruppo C);
- 4°) ruolo subalterni (preparatori — capi piscicultori — piscicultori — operai).

(È approvato).

## ART. 2.

I seguenti ruoli organici dell'ex Commissariato generale per la pesca, di cui al regio decreto 9 dicembre 1941, n. 1644, sono ripartiti, in attuazione dell'articolo 7, comma secondo, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 615, fra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e quello della Marina mercantile, secondo la tabella annessa al presente decreto:

- 1°) ruolo direttivo-amministrativo (gruppo A);
- 2°) ruolo ispettivo (gruppo B);
- 3°) ruolo d'ordine (gruppo C);
- 4°) ruolo del personale subalterno.

A decorrere dalla data della presente legge, i ruoli direttivo-amministrativo, ispettivo, d'ordine e del personale subalterno, per la parte attribuita al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono assorbiti, rispettivamente, nei ruoli di cui alle tabelle I, IV, V e VI, annesse al decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 502.

Con la stessa decorrenza, i ruoli direttivo-amministrativo, d'ordine e del personale subalterno, sono assorbiti, per la parte attribuita al Ministero della marina mercantile, rispettivamente nei ruoli di cui alla tabella annessa alla legge 17 febbraio 1951, n. 83, e di cui alla tabella A (gruppo C: ruolo d'ordine e personale subalterno) annessa al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 615.

(È approvato).

## ART. 3.

Con decreti dei Ministri per l'agricoltura e per le foreste e per la marina mercantile, si provvederà, previo parere di apposita Commissione, ad assegnare all'una e all'altra delle due Amministrazioni il personale appartenente ai ruoli soggetti a ripartizione.

L'assegnazione a ciascuna delle due Amministrazioni può essere effettuata anche in eccedenza al numero dei posti a ciascuna di esse attribuiti nella annessa tabella, in misura, peraltro, non superiore al terzo dei posti stessi, calcolato distintamente per ogni ruolo.

(È approvato).

## ART. 4.

L'ordine di collocamento del personale nei ruoli nei quali, a norma del precedente articolo 2, vengono assorbiti i ruoli dell'ex Commissariato generale per la pesca, è determinato dall'anzianità di grado e, a parità di anzianità di grado, da quella del grado o dei

gradi precedenti, salva la conservazione dell'ordine di collocamento nel ruolo di provenienza.

Il personale eventualmente assegnato alle due Amministrazioni, in applicazione del secondo comma del precedente articolo 3, verrà collocato in ruolo nella posizione di soprannumero. I posti così risultanti in soprannumero saranno assorbiti soltanto in seguito a promozioni al grado superiore o a cessazione dal servizio del personale stesso.

In corrispondenza dei predetti posti in soprannumero, saranno tenuti vacanti altrettanti posti nei gradi iniziali.

(È approvato).

## ART. 5.

La Commissione di cui al precedente articolo 3, da nominarsi con decreto dei Ministri per l'agricoltura e le foreste e per la marina mercantile, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sarà composta:

da un consigliere di Stato designato dal presidente del Consiglio di Stato, *presidente*;

da due funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, designati dal Ministro, *membri*;

da due funzionari del Ministero della marina mercantile, designati dal Ministro, *membri*;

da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, designato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di grado non inferiore al nono, *segretario senza voto*.

(È approvato).

## ART. 6.

Alla maggiore spesa di lire 500.000 per l'attuazione della presente legge si provvede, per l'esercizio finanziario 1953-54, mediante riduzione per somma di uguale importo del capitolo n. 15 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio nonché al trasferimento dei fondi dallo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste a quello del Ministero della marina mercantile in relazione alla ripartizione dei ruoli ed alla conseguente ripartizione del personale previste dalla presente legge.

(È approvato).

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1954

Do lettura della tabella allegata al disegno di legge:

TABELLA.

## ORGANICO ATTUALE

GRUPPO E GRADO	Posti da ripartire	Posti assegnati al Ministero della marina mercantile	Posti assegnati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste
<b>RUOLO DIRETTIVO AMMINISTRATIVO.</b>			
<i>Gruppo A:</i>			
Grado V . . . . .	1	—	1
» VI . . . . .	4	2	2
» VII . . . . .	5	3	2
» VIII . . . . .	7	4	3
» IX . . . . .	7	3	4
» X e XI . . . . .	8	4	4
	32	16	16
<b>RUOLO ISPETTIVO.</b>			
<i>Gruppo B:</i>			
Grado { VI (*) . . . . .	1	1	1
» VII . . . . .	1	—	—
» VIII . . . . .	2	1	1
» IX . . . . .	3	2	1
» X e XI . . . . .	4	3	1
	11	7	4
<b>RUOLO DEL PERSONALE D'ORDINE.</b>			
<i>Gruppo C:</i>			
Grado IX . . . . .	1	1	—
» X . . . . .	3	1	2
» XI . . . . .	5	3	2
» XII . . . . .	9	4	5
» XIII . . . . .	2	1	1
	20	10	10
<b>RUOLO DEL PERSONALE SUBALTERNO.</b>			
Primo commesso . . . . .	1	—	1
Commessi e uscieri capo . . . . .	3	2	1
Uscieri . . . . .	4	2	2
Inservienti . . . . .	3	2	1
Agente tecnico . . . . .	1	1	—
	12	7	5

(\*) La promozione dal grado di Ispettore capo a quello di Ispettore superiore potrà essere conferita dopo almeno 5 anni di permanenza nel grado di Ispettore capo.

Pongo in votazione la tabella.

(*E approvata*).

Avverto che il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Disposizioni concernenti la monta equina. (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato). (920).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni concernenti la monta equina ».

Il disegno di legge è stato già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato, nella seduta del 20 maggio 1951, ed ha avuto il parere favorevole della IV Commissione permanente (Finanze e tesoro), parere espresso nella seduta del 10 giugno 1954.

Il relatore, onorevole Marengi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MARENGI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, in occasione della discussione del disegno di legge relativo alla riforma dei Depositi cavalli stalloni, è stato riconosciuto che gli equini, pur non avendo, nel nostro Paese, l'importanza di un tempo per le esigenze militari e per l'agricoltura, meritano ancora, specialmente in alcune regioni, particolare considerazione. In Italia abbiamo attualmente oltre 700 mila cavalli, 760 mila asini, 400 mila muli e bardotti: patrimonio tutt'altro che trascurabile.

Si è anche riconosciuto che l'attività ippica deve oggi essere orientata prevalentemente per soddisfare le esigenze dell'agricoltura. È vero che siamo in periodo di piena meccanizzazione, ma vi sono zone dove il cavallo, il mulo, l'asino, hanno ancora una notevole importanza. Basta ricordare il cavallo montano di razza avellinese di Bolzano, il bretone e il derivato belga della pianura padana, il cavallo maremmano, l'asino di Martina Franca, quello di Ragusa, ecc., oltre alle pregiate razze di muli.

È, quindi, ancora necessario perseverare nell'opera di miglioramento, anche nel settore degli equini. A questo scopo si debbono innanzi tutto impiegare riproduttori particolarmente capaci di migliorare razza e produzione equina.

L'esercizio della monta ha, a questo proposito, una diretta influenza sull'incremento e miglioramento della produzione zootecnica; esso va, quindi, disciplinato, nell'interesse generale, rendendolo produttore ed evitando eventuali danni alle razze, dovuti all'impiego di riproduttori non adatti.

Le norme in vigore per l'approvazione dei cavalli e degli asini stalloni, da adibirsi sia alla monta pubblica sia a quella privata, non rispondono più, sotto diversi aspetti, alle attuali esigenze dell'allevamento e presentano gravi lacune, che non permettono di bene indirizzare, seguire e tutelare le iniziative predisposte per il miglioramento della ippicoltura italiana. Al fine di colmare queste lacune, è stato predisposto il presente disegno di legge, che si propone di disciplinare la monta equina.

Con l'articolo 1, si fa obbligo a chiunque intenda impiantare e gestire una pubblica stazione di monta equina, di munirsi di apposita autorizzazione. Il rilascio di questa autorizzazione, che ha carattere strettamente personale, oltre che garantire la moralità e capacità del proprietario, permette di vigilare a che le stazioni sorgano in località atte a consentire l'afflusso di un adeguato numero di fattrici; che i riproduttori rispondano per razza e produzione alle esigenze zootecniche della zona; che le stazioni autorizzate possiedano i requisiti indispensabili per il proprio funzionamento, sia dal lato tecnico che dal lato igienico.

Con l'articolo 4, si stabilisce come debbono essere composte le commissioni per l'esame dei cavalli e degli asini stalloni. Con i successivi articoli vengono stabilite le norme relative alle spese del servizio di visita.

Per i cavalli ed asini stalloni non approvati viene disposta la castrazione o macellazione. Per evitare monte clandestine con cavalli non approvati, l'articolo 8 sancisce che può essere disposto, con decreto del Presidente della Repubblica, il divieto di tenere, a qualsiasi titolo, maschi equini interi, di età superiore a quella da indicarsi nello stesso decreto, che non abbiano conseguito l'approvazione per la monta pubblica e privata.

Il disegno di legge prevede, poi, agli articoli 11, 12 e 13, sanzioni sia per la gestione di monta abusiva delle stazioni di monta, sia per l'impiego di stalloni non approvati.

Onorevoli colleghi, tenuto conto delle finalità che si propone il disegno di legge in esame, vi prego di voler dare ad esso la vostra approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GOZZI. Desidererei avere qualche delucidazione sulle disposizioni legislative che regolano attualmente la materia.

MARENGI, *Relatore*. Il disegno di legge modifica il vecchio testo della legge, soprattutto per quanto riguarda la composizione

della commissione. Inoltre, stabilisce che non si possano tenere cavalli interi non approvati. Il sistema viene, poi, devoluto alla competenza del Ministero dell'agricoltura. Ci sono anche talune questioni di ordine tecnico, come quella dell'articolo 9 per il rilascio dei certificati. Le sanzioni sono state aggravate, perché le ammende previste precedentemente per le monte clandestine erano modeste ed inoperanti.

FINA. Il disegno di legge prevede che l'autorizzazione abbia la durata di tre anni. Mi pare che sia un periodo insufficiente, quando si pensi che una stazione di monta equina deve acquistare dei soggetti selezionati e sopportare spese ingenti anche per l'attrezzatura. Perciò, se una stazione di monta equina ha tutti i requisiti richiesti da questa legge, l'autorizzazione potrebbe esserle accordata per un relativo periodo di tranquillità, onde stimolare l'iniziativa di coloro che intendono impiantarla.

Il relatore ha osservato che le sanzioni sono state aumentate. A me, però, sembra che non siano state aumentate adeguatamente. Che cosa rappresenta una multa di cinque-mila, venticinquemila o cinquantamila lire? Il tasso di monta per le stazioni equine è piuttosto elevato e chi guadagna centinaia di migliaia di lire rischia facilmente di pagare, ammende così modeste, dopo aver fatto, chissà per quanto tempo, il contrabbando.

SAMPIETRO GIOVANNI. Il relatore ha rilevato che questo disegno di legge è stato predisposto ai fini della produzione zootecnica. Però, all'articolo 4, rilevo che tra i componenti della commissione c'è un rappresentante del Ministero della difesa. Non intendo fare una questione di carattere militare, ma osservo che i fini del Ministero della difesa possono essere in contrasto con quelli dell'allevamento del bestiame. Non dovrebbe essere, quindi, un membro della commissione a sostenere le eventuali finalità del Ministero della difesa, ma dovrebbe essere — caso mai — quest'ultimo a fare presente al Ministro dell'agricoltura, nell'ambito del Governo, le finalità della difesa.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Si tratta di un membro su cinque; quindi, la sua influenza non può essere determinante.

SAMPIETRO GIOVANNI. Se è superfluo, si può sopprimere.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Questo membro potrebbe esprimere il parere del Ministero della difesa circa determinati indirizzi, che potrebbero ri-

tenersi utili, ma non è per questo contrastante con i fini che si propone il disegno di legge. Del resto, tutti gli altri membri sono di emanazione del Ministero dell'agricoltura.

SAMPIETRO GIOVANNI. Ma se è stato incluso nella commissione un rappresentante del Ministero della difesa, è evidente che esso deve avere la sua influenza. Altrimenti era inutile includerlo. Ora, secondo me, non è in queste commissioni che deve entrare il rappresentante del Ministero della difesa, perché sarebbe frequentissimo il contrasto. Quante volte si verifica il contrasto tra la produzione dei muli e dei bardotti? Alcune zone preferiscono la produzione dei bardotti. Il Ministero della difesa può far valere i suoi indirizzi attraverso altri intendimenti, come ho accennato.

Rilevo, poi, che l'articolo 5 prevede un diritto fisso da porsi a carico dei possessori di cavalli e asini stalloni che richiedano la visita. La misura di questo diritto fisso deve essere determinata in modo che l'onere, gravante sui richiedenti le visite, non superi l'effettivo costo del servizio.

La legge, a mio avviso, è sbagliata in questo punto, perché permette abusi nella determinazione del prezzo, che evidentemente non sarà quello reale, ma comprenderà, oltre al costo, anche l'utile. Si accetta un principio dal quale può nascere la possibilità del dolo.

L'onorevole Fina ha già accennato alla esiguità delle ammende. Io sono dello stesso parere, tanto più che il giudice normalmente si atterra al minimo della pena e non al massimo. L'ammenda dovrebbe essere almeno di 100 mila lire, altrimenti il contravventore troverà sempre la sua utilità nel rischiare.

Anche l'osservazione fatta dall'onorevole Fina circa il periodo di durata dell'autorizzazione è esatta. Bisognerebbe stabilire un periodo corrispondente allo sfruttamento reale della capacità dello stallone. Chi ha comprato uno stallone selezionato, che cosa farà di questo animale se dopo tre anni non gli verrà confermata l'autorizzazione?

TRUZZI. Con l'intensificarsi della meccanizzazione, si verifica un progressivo disinteresse da parte degli allevatori a continuare nell'allevamento dei cavalli. È opportuno, quindi, un provvedimento che introduca facilitazioni per i tenutari di stazioni di monta equina, la cui precedente disciplina era molto più rigida. Sono d'accordo che il periodo di autorizzazione dovrebbe essere più lungo dei tre anni, tanto che avevo rivolto un ordine del giorno di invito a Governo, a

tal fine, senza rinviare il disegno di legge al Senato.

Sono, invece, contrario all'aggravamento delle penalità, perché questo inasprimento non si concilia col desiderio di aumentare il periodo di validità dell'autorizzazione. Vogliamo invogliare l'impianto di depositi di cavalli stalloni, o vogliamo stabilire una disciplina che mortifichi questo sviluppo? Io penso che, più che la paura delle contravvenzioni, avrà efficacia la possibilità che non venga rinnovato il permesso di esercizio del deposito. Naturalmente chi sarà incorso in infrazioni, dopo tre anni, dovrà prospettarsi la vera e più grave sanzione, che è quella del mancato rinnovo dell'autorizzazione.

Io sono del parere che questo disegno di legge debba essere approvato rapidamente, senza rimandarlo al Senato, perché, in questo settore, è urgente incoraggiare gli agricoltori, i quali si stanno avviando verso altre attività e trascurano la produzione dei cavalli.

FINA. Non sono d'accordo con il collega onorevole Truzzi. Egli trova inconciliabile l'aumento delle sanzioni e il prolungamento del periodo di autorizzazione. Sono, invece, due cose del tutto differenti: le sanzioni riguardano la repressione delle infrazioni; la durata dell'autorizzazione si riferisce alle rilevanti spese che si incontrano per l'acquisto degli stalloni selezionati e per tutta l'attrezzatura.

GOZZI. Mi associo alle considerazioni dell'onorevole Fina in merito alla brevità della concessione. Un'altra obiezione che debbo fare è relativa alla composizione delle commissioni, nelle quali, indipendentemente dalla rappresentanza del Ministero della difesa, ritengo manchi una effettiva rappresentanza degli allevatori. Bisognerebbe fissare i criteri per la designazione e la nomina di questi rappresentanti di categoria.

PRESIDENTE. Ricordo che i criteri di designazione e di nomina sono fissati nel terzo comma dell'articolo 4.

GOZZI. Però, vi si parla di « associazione » e, su questo argomento, il discorso sarebbe molto lungo e complesso.

Come ha giustamente rilevato l'onorevole Sampietro, per quanto riguarda il diritto fisso previsto all'articolo 5, anche io sono d'accordo che esso, oltre al costo di esercizio, dovrebbe comprendere una certa quota di interesse, altrimenti si verrebbe implicitamente ad autorizzare un abuso.

Per quanto riguarda l'articolo 8, mi pare che il divieto, da sancire entro tre anni, di tenere maschi equini interi che non abbiano

conseguito l'approvazione per la monta pubblica o privata, rappresenti una limitazione troppo grave e troppo onerosa. Bisognerebbe cercare nel sistema, un maggiore equilibrio in relazione alla situazione attuale.

BIANCO. Se si dovessero approvare emendamenti al disegno di legge, cosicché esso dovesse essere rimandato al Senato, anche noi avremmo da proporre qualche modifica. Per esempio, all'articolo 1 si dice che l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura provvede, su domanda, al rilascio della autorizzazione a impiantare e gestire una pubblica stazione di monta, « su conforme parere della Commissione per l'esame dei cavalli ed asini stalloni ». Ritengo che, al posto delle parole « su conforme parere della Commissione », sarebbe più opportuno dire « sentito il parere della Commissione ». Altrimenti, il rilascio dell'autorizzazione finirebbe per diventare competenza esclusiva delle Commissioni e non dell'Ispettorato.

MARENGHI, *Relatore*. Rispondendo alle osservazioni dell'onorevole Fina e di altri colleghi, debbo dire che sarei anch'io favorevole ad un prolungamento della durata della autorizzazione; però, è necessario poter valutare il comportamento di chi ha ottenuto l'autorizzazione. Questo periodo di tre anni è necessario appunto per esprimere un giudizio. È vero che si può sempre arrivare alla revoca, ma, a mio avviso, sarebbe più opportuno che, nelle norme regolamentari, si stabilisse che, quando non vi è una ragione specifica, l'autorizzazione s'intende rinnovata. La Commissione dovrebbe giustificare, quindi, il mancato rinnovo. In carenza di un motivo specifico, l'autorizzazione si dovrebbe intendere, quasi di diritto, rinnovata.

Quanto alle penalità, io le ritengo sufficienti. È vero che una ammenda di 25 o 50 mila lire, che può essere aumentata fino a 100 mila in caso di recidiva, può essere ritenuta modesta. Ma bisogna considerare che colui il quale cade in queste infrazioni difficilmente potrà ottenere il rinnovo l'autorizzazione. Quindi, l'ammenda ha anche un valore morale, tanto più che la licenza, come ho rilevato, è personale ed ha, quindi, un carattere di giudizio nei confronti della persona.

Non sono, perciò, favorevole all'aumento delle penalità previste dall'articolo 11.

A proposito di sanzioni, sussiste anche l'articolo 12, per il quale è punito con un'ammenda da lire 5.000 a 25.000, aumentabili a 50.000 in caso di recidiva, chi adibisce alla monta pubblica o privata cavalli o asini stalloni non approvati dalla commissione. E, nel

comma successivo, è stabilito che, in caso di condanna, il giudice deve ordinare la castrazione dello stallone, da eseguirsi entro dieci giorni dal giorno nel quale la sentenza è divenuta irrevocabile.

Io ritengo che non si debba procedere alla castrazione del soggetto, soltanto perché è stato adibito alla monta non autorizzata. La castrazione, a mio avviso, dovrebbe avvenire solo dopo che sia stato esaminato il soggetto e ritenuto non idoneo. Perciò, se decideremo di approvare il provvedimento legislativo, oggi urgente, si potrà cercare, col regolamento, di rimediare a questa incongruenza.

L'onorevole Sampietro ha detto che il rappresentante del Ministero della difesa non dovrebbe far parte delle commissioni provinciali. Anche io sono di questo parere. Ho fatto parte di queste commissioni e spesso mi sono trovato in disaccordo coi militari. Gli interessi dell'agricoltura sono spesso in contrasto con quelli della difesa.

Ma bisogna pensare che una volta le commissioni erano dominate dai militari; lo stesso disegno di legge presentato al Senato prevedeva che le commissioni fossero presiedute dal direttore del Deposito cavalli stalloni che, fino a ieri, era un militare. Il nuovo testo, pur includendo un rappresentante del Ministero della difesa, stabilisce che, delle commissioni, fanno parte: il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, e un rappresentante degli allevatori. Quindi, è stato fatto un notevole passo avanti, che ci può lasciare tranquilli. Praticamente, le commissioni sono ora nelle mani dell'Ispettorato agrario, che ha la presidenza; il capo del Deposito cavalli stalloni è oggi un funzionario dell'agricoltura. Quindi, il rappresentante del Ministero della difesa è in minoranza.

Sono stati esposti rilievi sulla rappresentanza degli allevatori nelle commissioni. Gli allevatori generalmente danno un contributo limitato, di solito essi sono favorevoli all'autorizzazione. È bene, quindi, che essi siano rappresentati, dato che il giudizio della commissione è prettamente tecnico, ma un rappresentante mi sembra sufficiente. Quanto alla procedura per la nomina del rappresentante degli allevatori, essa è stabilita nello stesso articolo 4.

L'articolo 5, sul quale si è intrattenuto l'onorevole Sampietro, riguarda il diritto fisso che deve essere pagato per il rimborso delle spese che incontra la commissione, e per le diarie ai membri della commissione stessa. In questo modo, si tutela proprio il diritto dei tenutari, perché si evitano degli abusi, sta-

bilendo espressamente che il diritto fisso deve rappresentare il rimborso delle spese effettivamente sostenute dalla commissione, senza aumenti per altri titoli.

Invece, per quanto riguarda la tassa di monta, che non è da confondere con questo diritto fisso, i regolamenti provinciali stabiliscono che le commissioni provinciali debbono stabilire il minimo, non il massimo; i tenutari delle stazioni possono anche aumentare quel minimo, salvo darne comunicazione all'apposita commissione. Questo per evitare la concorrenza sleale.

L'onorevole Bianco potrebbe avere ragione nel proporre, all'articolo 1, di sostituire, « sentito il parere » alle parole « su conforme parere », ma praticamente — ed è stato un grande successo che il Senato abbia modificato la composizione delle commissioni — chi decide è il capo dell'Ispettorato. La commissione deve esprimere un « parere conforme », in quanto essa comprende tutti i rappresentanti tecnici, e su questo parere l'Ispettorato agrario decide. Ma se si tiene presente che l'ispettore agrario è anche presidente della commissione, l'onorevole Bianco può stare tranquillo che le cose andranno come si deve.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Desidero tranquillizzare la Commissione sulla breve durata dell'autorizzazione. Di fatto, la concessione è per tre anni, ma essa verrà certamente rinnovata, se la gestione della stazione di monta sarà stata soddisfacente. Per gli istituti di tipo governativo si tratta di una disposizione meramente formale; essa invece, nei confronti dei privati, rappresenta uno stimolo a mantenersi nella ortodossia. I privati sapranno che, ogni tre anni, sono soggetti a controllo e che perderanno la concessione se non si saranno attenuti a quelle norme che gli istituti di tipo governativo osservano con maggiore regolarità. È difficile che un istituto di zootecnia di tipo statale si allontani dalle norme legislative, mentre è più facile che ciò avvenga da parte di un privato.

Io manterrei, perciò, la durata di tre anni, tanto più che non è una procedura molto laboriosa quella del rinnovo, quando si siano osservate le norme prescritte dalla legge.

Quanto al rappresentante del Ministero della difesa, l'onorevole Sampietro ha detto che oggi prevalgono le necessità dell'allevamento agli effetti civili e non militari. Però, non bisogna dimenticare che, in questo complesso di pareri, il parere di un militare, sia pure in netta minoranza, può essere utile almeno come valore di orientamento. Vi pos-



sono essere delle necessità militari che consigliano di indirizzarsi verso tipi speciali di allevamento. Perciò, escludere completamente il parere dei militari, dopo che questi sono già stati messi in netta minoranza, non mi sembra opportuno.

SAMPIETRO GIOVANNI. Il fatto è che i militari non c'entrano! Si tratta di una legge di difesa qualitativa della produzione.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Ricordo che la difesa qualitativa di una razza equina potrebbe avere importanza in una futura eventuale evenienza bellica.

Quanto al diritto fisso, ha dato le opportune spiegazioni il relatore. Circa le sanzioni, la più grave non è rappresentata dall'ammenda, ma dalla castrazione. È questa che costituisce il grave rischio che corre il violatore della legge.

Si ritiene troppo drastica la disposizione dell'articolo 8. Ma, indubbiamente, tenendo presenti le necessità dell'allevamento, dove i mezzi non sono molti, è opportuno cercare di restringere le razze e di selezionare quelle più importanti. Oggi, infatti, tutti i tecnici tendono a ridurre le razze per limitare il danno di deviazione da quelle che si considerano le principali.

Non vedo, perciò, perché debba preoccupare la norma dell'articolo 8.

GOZZI. Credo che si potrebbe approvare il testo del disegno di legge, tenendo presenti le assicurazioni del Governo e i chiarimenti del relatore, che potrebbero formare, insieme, oggetto del regolamento, il quale deve essere redatto entro il 31 dicembre 1954.

PRESIDENTE. L'onorevole Truzzi ha presentato, unitamente agli onorevoli Finà e Ferraris, il seguente ordine del giorno:

« La IX Commissione dell'Agricoltura della Camera, in sede di approvazione del disegno di legge n. 920, invita il Governo a inserire nel regolamento relativo alla stessa, norme che, in pratica, rendano possibile l'esercizio della monta per sei anni per chi non sia incorso in infrazioni ».

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il rinnovo, sostanzialmente, è una pratica formale, perché esso non verrà di certo negato a chi non sarà incorso in infrazioni. Ad ogni modo, dichiaro di accettare l'ordine del giorno.

SAMPIETRO GIOVANNI. Tale ordine del giorno è improponibile, perché modifica la legge. Tanto vale modificare la legge! Io domando al Sottosegretario perché si attribui-

sca l'urgenza a questo disegno di legge. Non c'è alcun danno se si ritarda l'approvazione di due o tre mesi, pur di avere una legge migliore, dato che quella, oggi a noi sottoposta, presenta difetti e lacune.

FINA. Considerando che, per quest'anno, la legge non potrà andare in applicazione, ma si dovrà attendere l'anno venturo, la tesi dell'onorevole Sampietro può essere accolta.

SAMPIETRO GIOVANNI. Io propongo di modificare la legge. Anche per quanto riguarda la castrazione, non vedo perché si debba procedere a questa operazione su un elemento che può essere ottimo. A parte il senso non umano, che non consente di punire il povero stallone che non ha colpa alcuna, in tal modo si arriva a distruggere un soggetto ottimo, con danno della produzione. Si pensi a quante violazioni ci saranno e, quindi, a quante castrazioni verranno eseguite!

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. In questi casi interverrà anche il parere oculato del giudice. Se si tratterà di una infrazione fortuita, il giudice potrà evitare la castrazione; quando, invece, egli riscontrerà gli elementi di una infrazione voluta e abituale della legge, sarà logico applicare la sanzione della castrazione del soggetto.

SAMPIETRO GIOVANNI. Il giudice non ha questa latitudine di giudizio di cui parla il Sottosegretario, perché l'articolo 12 dice che, in caso di condanna, il giudice « deve » ordinare la castrazione.

CARAMIA. Meglio ricorrere alla confisca, non alla castrazione! Oltre tutto, perché togliere la gioia di vivere a un cavallo?

BIANCO. Quando la legge dice « stallone non approvato », intende riferirsi allo stallone che sia stato sottoposto a visita e non dichiarato idoneo, oppure anche allo stallone che non sia stato neppure esaminato? In questa seconda ipotesi, si potrebbe applicare l'ammenda al proprietario e sottoporre lo stallone a visita; solo nel caso che non risultasse idoneo, si dovrebbe consentire la castrazione.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. La zootecnia, vista dal punto di vista genetico, ha leggi ferree che non debbono essere trasgredite in alcuna occasione. Se siamo d'accordo che il nostro scopo è quello di dare all'Italia delle razze equine veramente efficaci e funzionanti, allora queste norme hanno la loro giustificazione. Se, invece, fissiamo disposizioni che diano la possibilità di molte evasioni, faremo un'opera, per così dire, più umana, ma

non ci atterremo alle leggi di ferro che insegnano coloro che si occupano della genetica. È necessario, invece, non ammettere trasgressioni né tentennamenti, se si vuole ottenere razze buone e creare allevamenti veramente produttivi.

FINA. Nella castrazione c'è anche un elemento di crudeltà. Io sarei piuttosto per la confisca. Quando avremo confiscato uno stallone, che sia un buon soggetto, avremo punito il proprietario responsabile e fatto opera utile alla riproduzione, adibendo altrove il soggetto.

TRUZZI. Sono d'accordo con l'onorevole Sampietro che non vi sono motivi di urgenza per approvare questa legge. Però, ho la convinzione che, a cambiarla, la si peggiora. Io, per esempio, non mi scandalizzo affatto delle castrazioni. Si parla della eventualità di soggetti di alto pregio. Ma è possibile che colui che possiede un soggetto di alto pregio non chieda l'autorizzazione e se ne serva per la monta abusiva? E ciò quando l'autorizzazione non gli costa nulla!

Chi vuol fare il furbo e vuol fare passare per soggetto di alto pregio un soggetto di scarso valore, subisca il danno della castrazione dell'animale; per chi non vuol pagare le tasse, e ha un soggetto di alto pregio, conterà ben poco l'ammenda! Sarà la paura della castrazione del soggetto di alto pregio, non l'ammenda, a tenerlo lontano dalla violazione della legge e a chiedere l'autorizzazione.

Sono, perciò, del parere di mantenere la sanzione della castrazione, perché questa sarà più efficace di qualsiasi ammenda.

Chi avrà acquistato un elemento di alto pregio, per non incorrere nell'eventualità della castrazione, si metterà in regola con la legge, e sarà tanto di guadagnato per il miglioramento qualitativo della razza.

Quanto alla durata dell'autorizzazione, vi lamentate che tre anni siano troppo pochi; d'altra parte, affermate che le ammende sono troppo esigue. Vi dovete mettere d'accordo con voi stessi. Evidentemente chi impianterà un deposito di stalloni e saprà che, dopo tre anni, dovrà richiedere il rinnovo dell'autorizzazione, sarà portato a comportarsi bene per ottenere il rinnovo della licenza. Chi avrà sei anni dinanzi a sé, si comporterà in modo diverso; non gli importerà di regolarsi bene o male, perché avrà tutto il tempo di vendere lo stallone.

Ecco perché ho presentato il mio ordine del giorno. Per assicurare, a chi si sarà comportato bene, il rinnovo dell'autorizzazione.

FERRARI RICCARDO. Voglio osservare che la legge ha per fine il miglioramento della razza. Quindi, quando si parla di soggetti non approvati, ci si riferisce a soggetti già scartati dalla commissione. In questo senso, si deve interpretare la norma del secondo comma dell'articolo 12.

CHIARINI. La questione non verte tanto sulla castrazione o meno degli stalloni, quanto sulla organizzazione delle stazioni di monta. Normalmente avviene che, nelle provincie, questi stalloni, dato il costo elevato e la loro importanza, vengono ad essere nelle mani di qualche fittizia società, oppure di un unico proprietario, che li distribuisce in una o due provincie. C'è della gente che gestisce delle provincie intere, cosicché elementi pregiati vengono sacrificati, perché non posseduti dai gestori delle stazioni di monta. Dobbiamo stare molto attenti a non potenziare la produzione in senso peggiorativo, anziché migliorativo.

Mi ricordo che, due anni or sono, in un paese della Valsabbia, Idro, la popolazione fu in agitazione perché la commissione — non si trattava di cavalli, ma di tori — aveva lasciato la zona senza soggetti e i contadini, pur di soddisfare alle necessità delle loro aziende, dovevano mantenere dei soggetti pessimi, nascosti nelle cascine di montagna. Lamentavano che, per portare una loro bestia alla stazione di monta, dovevano fare una giornata di cammino, e trovavano, poi, un soggetto che aveva una clientela di tre o quattrocento fattorie. Quale miglioramento può avere la produzione, quando un soggetto ha una clientela di questo genere?

Io credo che un buon successo si possa avere da un cavallo anche mediocre, se è riservato soltanto all'uso della sua azienda agricola. Difatti, senza andare alle esagerazioni delle commissioni, se si lasciano in un paese non uno, ma dieci stalloni, in un paio di anni, tutto l'allevamento della zona sarà migliorato. Ho constatato il caso di tutto il bestiame di una zona contagiato da un unico stallone malato, senza che il veterinario se ne fosse accorto.

Propongo, quindi, che quei soggetti che dovrebbero essere sottoposti alla castrazione possano essere adoperati dal proprietario, nella sua azienda privata.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Ma questo frustrerebbe lo scopo della legge!

FINA. Questo non avviene neppure nelle monte taurine!

BURATO. Pregherei i colleghi di tener conto del notevole passo avanti che facciamo con questa legge rispetto alla precedente, per giungere a una migliore produzione e alla selezione degli stalloni ai fini dell'agricoltura. Anche se la legge prevede rigori eccessivi, non credo che essi siano tali da produrre effettivamente un danno. Senza ripetere le argomentazioni dei colleghi Truzzi e Ferrari, sarei, quindi, favorevole all'approvazione della legge nel testo che ci è stato presentato. Se ci sono manifestazioni che ci preoccupano, potremo rimediarvi in seguito.

Quanto al secondo comma dell'articolo 12, con un po' di buona volontà da parte della Commissione e del giudice, la dizione: « non approvato », si potrebbe intendere come: « esaminato e scartato ».

PRESIDENTE. Siamo in sede di discussione generale, dobbiamo quindi esaminare le linee fondamentali della legge. Innanzi tutto dobbiamo considerare se siamo d'accordo sulla necessità di una maggiore disciplina in materia di riproduzione di cavalli; poi, se la sostanza della legge risponde ai criteri che riteniamo giusti.

Dagli interventi che si sono succeduti, mi sembra che tutti siamo d'accordo circa le finalità della legge e la necessità di una disciplina più precisa. Esamineremo, poi, i particolari, in sede di discussione degli articoli.

GOZZI. Io non trovo giusta l'osservazione del collega Sampietro, che l'ordine del giorno Truzzi sia in contraddizione col testo della legge che ci viene sottoposta. Ben può il Governo, in sede di regolamento, autolimitarsi per agevolare la rinnovazione delle licenze dopo la scadenza del triennio, senza che questo significhi abrogazione o modifica del testo legislativo. Con norme di carattere regolamentare gli organi ministeriali possono sempre determinare le condizioni o le agevolazioni che il ministero intende porre al rinnovo delle licenze. In questo senso, credo che l'ordine del giorno Truzzi possa essere accolto.

CARAMIA. Voglio richiamarmi al concetto funzionale della legge e all'interpretazione ortodossa che, alla legge stessa, deve essere data. Il criterio punitivo adottato — castrazione — non mi pare che risponda, non solo alle esigenze di carattere genetico, ma neppure a quelle di carattere agricolo industriale. Nella nostra legislazione penale, abbiamo dei casi in cui si arriva alla confisca delle cose, perché risulti delle cose stesse una migliore utilizzazione. Secondo le leggi fondamentali dello Stato e secondo la disciplina di certe materie nelle quali l'ordinamento giuridico si

inserisce come elemento infrenatore e disciplinatore, la confisca della cosa che ha formato oggetto del reato, tende non a distruggere, ma ad utilizzare diversamente la cosa stessa.

Così, nel caso in esame, la confisca, al posto della castrazione, costituirebbe punizione del proprietario inadempiente, ma, nello stesso tempo, non costituirebbe danno per la produzione, poiché l'animale verrebbe utilizzato in altra azienda o in altra zona.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. A questo si può provvedere col regolamento.

CARAMIA. Ma una norma punitiva, una volta fissata, non può essere, secondo i principi generali di diritto, modificata da una disposizione di regolamento.

Credo, quindi, che sia preferibile la confisca, che rappresenta la privazione del bene, oggetto della violazione di legge, per trasferirlo nel dominio e nel possesso altrui, per utilizzarlo con criteri diversi da quelli adoperati dal precedente detentore, piuttosto che la castrazione, la quale produce una distruzione di bene. La legge deve essere, dunque, razionalizzata, perché riesca utile e bene accetta.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Faccio osservare che la castrazione è una sanzione più grave.

CARAMIA. Ma è meno ragionevole! Gli animali non hanno una psicologia sessuale; hanno un istinto, che viene messo in moto dalla volontà umana. È giusto, quindi, utilizzare diversamente l'animale secondo una volontà umana disciplinata, non sopprimerlo. È così difficile trovare dei buoni soggetti da riproduzione, che non si può prescindere dal danno che si arrecherebbe alla economia agricola con la loro castrazione.

SAMPIETRO GIOVANNI. Secondo il collega Burato, la dizione: « non approvato » significa che l'animale è stato esaminato e scartato. Invece, significa soltanto che non è stato esaminato.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Potrei accettare un ordine del giorno interpretativo, dato che la legge non è esplicita, nel quale si affermi che: « non approvato », significa: « riprovato ».

SAMPIETRO GIOVANNI. Tutti abbiamo trovato che in questa legge vi sono difetti gravissimi; ciò non di meno la si vuol far passare col pretesto dell'urgenza. Ma la logica vuole che una legge mal fatta sia corretta. La tesi dell'onorevole Burato è sbagliata. Se una legge è zoppa, la si faccia diritta, piut-

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1954

tosto che aspettare due o tre anni per radrizzarla.

**PRESIDENTE.** La Commissione si è manifestata concorde sulla necessità di una disciplina, che ha naturalmente le sue esigenze. Si è d'accordo sull'autorizzazione per esercitare la monta, ma la durata di tre anni è stata ritenuta da alcuni eccessivamente breve. C'è un ordine del giorno Truzzi, il quale vorrebbe impegnare il Governo a fare in modo che la autorizzazione sia rinnovabile alla scadenza, se si verificheranno determinate condizioni. Mi pare che questo ordine del giorno, se viene accettato dalla Commissione, non sia in contrasto con la lettera della legge. Se il Governo emanerà un regolamento o una norma dispositiva per affermare che, alla scadenza, la autorizzazione dovrà essere rinnovata, qualora non si verifichino condizioni contrarie, cioè, infatti, non sarà in dissenso con la legge.

Altro punto di contrasto è quello delle sanzioni. La legge prevede due ordini di sanzioni: uno riguarda la gestione di una stazione di monta senza autorizzazione; l'altro l'uso per la monta di stalloni non approvati. Sulla prima parte, contenuta nell'articolo 11, non sono intervenute osservazioni sostanziali.

**CAPUA, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.** Gli articoli 11 e 12 contengono due concetti diversi. Per il primo articolo, chi gestisce in buona fede, senza avere ancora avuto l'autorizzazione, e si serve di un soggetto buono, può essere punito con una semplice contravvenzione. Chi, invece, fa funzionare un soggetto non idoneo, già scartato, incorre nella sanzione più drastica prevista dall'articolo 12.

Questa diversità di concetti potrebbe tranquillizzare le preoccupazioni dell'onorevole Sampietro e dell'onorevole Caramia.

**PRESIDENTE.** Continuando la mia esposizione riassuntiva, dirò che le sanzioni punitive riguardano due ipotesi: l'esercizio della stazione di monta senza autorizzazione, oppure l'impiego di animale non approvato. Per la prima ipotesi, si è osservato che la sanzione è troppo esigua. È un punto, questo, sul quale si può discutere. Nella seconda ipotesi, si pone una ammenda da 5000 a 25.000 lire, elevabili fino a 50.000, in caso di recidiva.

La discussione più importante è avvenuta proprio sulla castrazione. Qualcuno propone, invece, la confisca; altri sostiene la castrazione in determinate ipotesi; altri sostiene che l'animale possa continuare a servire per una determinata azienda.

Questi sono i motivi di divergenza della Commissione. Se nessun altro chiede di parlare, dato che dal punto di vista delle direttive generali sulla disciplina della monta equina i pareri della Commissione sono concordi, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do la parola al relatore e, poi, all'onorevole Sottosegretario di Stato.

**MARENGHI, Relatore.** Le critiche mosse al disegno di legge, non mi pare che siano tali da giustificare una sua revisione. Nel complesso questo disegno di legge è buono. Basta considerare la discussione avvenuta al Senato, che è stata ampia ed approfondita. Ci potrà essere qualche lacuna, ma verrà colmata con l'approvazione di un ordine del giorno.

Le innovazioni principali riguardano la licenza e l'autorizzazione, la castrazione e le sanzioni. L'articolo 1 fa obbligo a chiunque intenda gestire una stazione di monta equina di munirsi di apposita autorizzazione. Questa ha carattere strettamente personale, e prima non esisteva. Si ovvia, così, a quella che era chiamata la monta ambulante. È possibile, in questo modo, vigilare perché le stazioni sorgano in località che consentano l'afflusso di un determinato numero di fattrici, e abbiano i requisiti indispensabili per il loro funzionamento dal lato tecnico e igienico.

L'articolo 1, perciò, dovrebbe essere approvato così come ci viene presentato.

Circa la durata triennale dell'autorizzazione, io sono ad essa favorevole, perché costituisce un elemento per ottenere il maggior rispetto delle norme di legge. Si potrebbe aggiungere che la licenza è rinnovabile, ma è sottinteso. Basterà inserire nel regolamento che il mancato rinnovo della autorizzazione deve essere motivato.

Per quanto riguarda l'articolo 11, io ritengo sufficienti le sanzioni ivi previste. Le tesi più contrastanti sono state esposte in sede di discussione dell'articolo 12. Per soggetto non approvato s'intende naturalmente un soggetto che non è stato neppure esaminato dalla Commissione, perché, se si trattasse di soggetto riformato o scartato, rientrerebbe nell'ipotesi dell'articolo 7, che prevede la castrazione. Se, invece, il proprietario, avendo fatto la domanda di autorizzazione, e prima che la Commissione proceda a visita, fa uso dello stallone, si entra nell'ipotesi dell'articolo 12, cioè della monta abusiva.

Certamente, se si è di fronte ad un soggetto meritevole, potrebbe essere più logica e tecnica la confisca, anziché la castrazione. Però, teniamo presente che, quando un pro-

prietario ha un soggetto meritevole, difficilmente rischia di usarlo per la monta clandestina. L'articolo 13 stabilisce anche che può essere sospesa l'autorizzazione nei confronti di chi usi stalloni non approvati.

In conclusione, affermo che questa legge costituisce un notevole passo avanti nella disciplina della materia e che, salvo qualche particolare sul quale posso essere d'accordo, penso che possa essere approvata nel testo presentato.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Vorrei pregare l'onorevole Sampietro di accedere alla tesi di approvare questa legge. La questione dei tre anni si può modificare tramite regolamento, nel senso che colui il quale rinnovi la domanda per poter continuare l'esercizio della stazione di monta, possa intanto continuare nella sua attività, e la licenza gli debba essere rinnovata senza molte formalità.

Dalla discussione è emersa la giusta osservazione che un riproduttore non buono per una zona potrebbe essere buono per un'altra. Anche qui può intervenire il regolamento, pretendendo l'applicazione rigida nelle zone meglio attrezzate ed ammettendo una interpretazione più ampia in quelle meno attrezzate.

Poiché, inoltre, questa legge dovrebbe cominciare a funzionare a settembre, invito gli onorevoli colleghi ad approvarla, comunicando le loro osservazioni e critiche in sede di articoli, onde se ne possa tener conto nel predisporre il relativo regolamento.

SAMPIETRO GIOVANNI. Non posso essere d'accordo col Sottosegretario di Stato: è un errore fare una legge difettosa, riservandosi di correggerla in sede di regolamento. E la legge è difettosa soprattutto in due punti: 1°) l'ammenda troppo bassa (che cosa sono 25 mila lire di fronte al soggetto che può valere due milioni!); 2°) l'articolo 7 stabilisce che viene distrutto il soggetto non approvato. Ma lo stallone non approvato significa che la Commissione non lo ha esaminato, e come può allora essere utilizzato?

Questa legge, inoltre, è così contraddittoria nelle sanzioni che, per forza, deve essere modificata! A che serve imporre una disciplina se non c'è la punizione?

PRESIDENTE. È opportuno che, per dare il tempo di redigere gli ordini del giorno, l'esame degli articoli venga rinviato ad altra seduta. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Braschi: Modifica all'articolo 5 della legge 25 luglio 1952, n. 949, concernente provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione. (Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato). (779).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge del senatore Braschi: « Modifica all'articolo 5 della legge 25 luglio 1952, n. 949, concernente provvedimenti per lo sviluppo della economia e l'incremento della occupazione », già approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 1° aprile 1954, discussione già iniziata dalla nostra Commissione nella precedente seduta del 9 giugno 1954.

L'onorevole Truzzi ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La IX Commissione (Agricoltura) della Camera, in sede di approvazione della proposta di legge n. 779, impegna il Governo ad emanare norme di applicazione che prevedano l'estensione dei benefici di cui all'articolo 5 della legge 25 luglio 1952, n. 949, alle imprese che esercitino lavorazioni meccanico-agrarie per conto altrui, limitatamente ai trattoristi che gestiscono non più di due trattori, e subordinatamente alla disponibilità di fondi che risultassero non utilizzati dagli agricoltori singoli ed associati, a norma del succitato articolo ».

TRUZZI. Nella precedente seduta nella quale abbiamo discussa questa legge, avevo presentato un articolo aggiuntivo perché desideravo che si affermasse una certa graduatoria. Avevo dichiarato che non ero contrario, in linea di principio, ad ammettere l'estensione dei benefici della legge anche a chi esegue lavori per tre anni, a condizione che vi fossero ammessi anche i piccoli motoaratori e che si distribuissero i fondi non utilizzati dagli agricoltori, per i quali era destinata, in origine, la legge. Ero favorevole alla estensione perché poteva derivarne un beneficio indiretto a tutta la categoria.

Per non rimandare la legge al Senato, data l'urgenza, io ho ripiegato su un ordine del giorno il quale impegna il Governo ad emanare, per questa legge, un regolamento, nel quale si stabilisca una precedenza per gli agricoltori; con la limitazione che l'estensione è fatta alle piccole imprese artigiane di motoaratori, fino a due trattori. In questo modo,

ho trasformato l'articolo aggiuntivo in un ordine del giorno onde, se il Governo accetta l'impegno di emanare il regolamento nel senso proposto, si possa ovviare all'inconveniente da tutti prospettato ed approvare la legge.

Vi era un'ultima osservazione, quella del patto di riservato dominio sulle macchine. A qualcuno era sembrato che la dizione fosse a danno dei piccoli acquirenti: debbo, invece, dichiarare che i piccoli acquirenti, considerati da questa legge, fanno voti perché si mantenga tale dizione, perché è a loro favore. Infatti, molte fabbriche di trattori concedono loro una forma di garanzia, pur di vendere le macchine.

Il mio ordine del giorno si prefigge, quindi, il compito di conservare agli agricoltori i fondi previsti dalla legge. Si è obiettato che, se si vuole attendere che i piccoli conduttori si uniscano in cooperative per acquistare i trattori, praticamente si arriverà ad avere dei fondi inutilizzati. Ma il fatto che i terzi non abbiano facilitazioni, dovrebbe indurre i piccoli conduttori ad associarsi.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Del Vescovo, unitamente agli onorevoli Rosati e Scarascia, ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione per l'Agricoltura della Camera dei deputati, all'atto di approvare la proposta di legge del senatore Braschi: « Modifica all'articolo 5 della legge 25 luglio 1952, n. 949, concernente provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione » (779), esprime il voto che il Ministro dell'agricoltura, nel disporre gli stanziamenti annuali destinati a finanziare l'acquisto di macchine agricole, assicuri anzitutto che vengano soddisfatte le istanze dei piccoli agricoltori, sia direttamente con domande aventi per oggetto macchine da usare in conto proprio, sia indirettamente con domande di piccoli utenti che prestino i loro servizi ai piccoli produttori impossibilitati all'acquisto diretto di macchine trattatrici, trebbiatrici, sgranatrici ed affini.

Qualora, nel riparto dei fondi, il Ministro dovesse prevedere — per scarsità delle disponibilità finanziarie — di non poter soddisfare a tutte le domande dei piccoli agricoltori per l'acquisto di macchine in conto proprio, la Commissione esprime il voto che il Ministro riservi a queste domande un terzo delle somme globalmente disponibili, provvedendo con i rimanenti due terzi a tutte le altre domande, per conto proprio o per conto terzi, secondo l'ordine cronologico della presentazione ».

**DEL VESCOVO.** Sono grato all'onorevole Truzzi che ha ritenuto di ritirare il suo emendamento, presentando un ordine del giorno che si avvicina — tranne che per l'ultima parte — allo spirito di quello da me proposto.

Io vorrei illustrare una situazione che si sta determinando dalle mie parti, ove la meccanizzazione in agricoltura è in pieno aumento, grazie alla iniziativa di alcune persone estranee all'agricoltura. Infatti, da una parte abbiamo una massa bracciantile in cerca di lavoro e che tenta di qualificarsi; dall'altra sussiste il blocco dei contratti agrari. Di conseguenza, vi sono molti che, pur essendo contadini, non hanno la possibilità di divenire conduttori diretti.

Orbene, costoro possono riuscire ad avere un prestito, col quale acquistano un trattore che mettono al servizio dei conduttori più piccoli.

Pertanto, una applicazione restrittiva del provvedimento consentirebbe solo a coloro che sono conduttori diretti di acquistare un trattore; il che introdurrebbe una disparità di trattamento cui noi vogliamo ovviare. Infatti, anche questi altri sono contadini, i quali, però, non hanno la possibilità di trovare uno sbocco al loro lavoro e, pertanto, di poter fruire di queste agevolazioni.

È, quindi, opportuno attenuare quel « subordinatamente », riservando un terzo della massa globale della somma a favore dei piccoli imprenditori per conto altrui.

**MICELI.** Non riesco a spiegarmi la ritirata dell'onorevole Truzzi, avvenuta forse dietro le pressioni del Ministero dell'agricoltura.

Infatti, c'è una ragione d'urgenza nell'approvazione della legge? Se non l'approveremo immediatamente, continueranno ad essere finanziati coloro che presentano le domande secondo la legge originaria del 1952, cioè i piccoli e i medi coltivatori, le cooperative e, limitatamente, anche i grossi agricoltori. Questo non rappresenta un disastro nazionale, ma costituisce solo il raggiungimento degli scopi che si prefiggeva la legge del 1952.

Quindi, potrei accedere alla ritirata dell'onorevole Truzzi, solo se vi fosse un inconveniente, ma visto che ciò non accade, non posso essere d'accordo.

Però, se da una parte non c'è un danno sensibile nel non approvare questa legge, dall'altra lo si produce nell'approvarla così come proposta. E qui mi rifaccio a quello che ha detto l'onorevole Sampietro. Gli ordini del giorno non possono raddrizzare le gambe

agli storpi; possono rappresentare una gruccia, ma non più. Questo ordine del giorno — come anche gli altri — che ha lo scopo di modificare l'articolo nel senso che tutti auspichiamo, non è sufficiente.

Esistono due problemi, che, nella passata seduta, sono stati da tutti riconosciuti. Primo problema: quello di estendere le agevolazioni di credito ad alcune categorie non agricole, o parzialmente agricole. Noi tutti riconosciamo che questi debbano essere i piccoli coltivatori, e giustamente l'onorevole Truzzi li ha configurati attraverso il numero dei trattori che gestiscono.

Questo è un primo problema, cioè di vedere se, con gli stessi fondi, si può venire incontro a tale categoria. Questo risulterà utile ai fini dell'agricoltura?

L'ordine del giorno Truzzi soddisfa solo in parte a questa esigenza, perché è vero che l'ordine del giorno stesso dice che questi nuovi artefici della meccanizzazione possono usufruire dei residui di un'annata...

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Non si parla più di residui!

TRUZZI. Ho detto, fin dal principio, che i casi sono due: o effettivamente i fondi non vengono tutti utilizzati dagli agricoltori (piccoli, grandi, singoli e associati), e allora c'è posto anche per questa categoria; oppure i fondi esistenti sono tutti assorbiti da coloro per i quali è stata fatta la legge, e allora per gli altri non sussiste più alcuna possibilità di usufruirne.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Non si tratta in realtà di fondi residui, perché di fatto fondi residui non ve ne sono. Qui il problema è diverso. Siccome queste somme non sono attribuite a fondo perduto e costituiscono, invece, un fondo di rotazione, è su questo elemento delle somme annualmente restituite che si può giocare. Pertanto, la graduazione che fa l'onorevole Truzzi è perfettamente logica: prima siano preferiti gli agricoltori e, poi, quelle categorie sulle quali gli onorevoli Miceli e Truzzi, in linea di massima, sono d'accordo.

MICELI. Le spiegazioni autentiche date dall'estensore dell'ordine del giorno e quelle interpretative date dal Governo, mi lasciano più perplesso di prima, perché sono abbastanza imprecise. L'onorevole Truzzi quando ha voluto precisare qualcosa, è dovuto ritornare alla formulazione dell'ordine del giorno che aveva proposto nella precedente seduta. « Disponibile » che cosa vuol dire?

Che, alla fine dell'anno, si nota una differenza tra le somme che sono stanziare (i 5 miliardi) e le somme richieste. La differenza è la disponibilità per quella annata. A questo si aggiunge il concetto nuovo del Sottosegretario di Stato, il quale dice che dobbiamo considerare la disponibilità da un angolo visuale più largo, perché non si tratta soltanto degli stanziamenti dell'annata, ma poiché è fondo di rotazione, sono i rimborsi delle anticipazioni precedenti che si sommano ai 5 miliardi stanziati per i singoli anni. Ma la legge stessa prevedeva che la richiesta andasse progressivamente crescendo, in modo che, nell'anno successivo, la disponibilità non sarebbe stata solo dei 5 miliardi, ma aumentata anche da quella dei rimborsi delle anticipazioni precedenti. Quindi, la « disponibilità », in fondo, dipende da una cifra di stanziamenti che non è costante, ma è variabile in funzione delle restituzioni e delle richieste. L'unica cosa precisa è che questa disponibilità deve essere calcolata a fine d'anno. Perché, guai se lasciamo ad organi governativi o amministrativi o tecnici l'interpretazione di questa disponibilità! Mentre se la vogliamo circoscrivere, diventa più precisa, quando ritorniamo alla formula precedente Truzzi della « disponibilità » comunque intesa, come somma, a fine d'anno, dello stanziamento costante e di quello variabile. Ora, anche per questo, vale l'osservazione che ho fatto. Se c'è un residuo annuale, lo possiamo trasferire benissimo all'anno successivo. La disponibilità non bisogna considerarla, in senso annuo, ma in senso assoluto. Ora, in tale senso, l'ordine del giorno Truzzi non dà alcuna garanzia. Bisogna articolare la disponibilità per lo meno in un biennio, in modo da consentire una oscillazione maggiore di quella che può verificarsi in una annualità.

L'ordine del giorno Del Vescovo vuole addirittura assegnare, qualunque cosa accada, una parte costante della torta, non inferiore ad un terzo, a questi nuovi clienti che sarebbero i gestori di macchine! Questo rappresenta qualcosa che nemmeno i nuovi aspiranti si attenderebbero. La proposta è assolutamente da scartare.

La seconda questione riguarda la garanzia dei prestiti per l'acquisto di macchine agricole.

Nella discussione del bilancio è stato rilevato che questa forma di credito non opera a favore dei piccoli coltivatori. Il Ministro ha riconosciuto che l'inconveniente sussiste, ed ha creduto di potervi rimediare facendo appello alle banche. Ma si sa che le

banche sono insensibili a questi appelli. Ora, se c'è l'inconveniente che i piccoli coltivatori non possono usufruire della legge perché gli istituti non danno loro il credito, questa dizione dell'articolo proposto, che prevede la garanzia del patto di riservato dominio sulle macchine stesse o altra idonea forma di tutela, viene incontro alla nostra preoccupazione? No, perché questa indicazione delle garanzie segue alla dizione: « possono essere concessi » e, cioè, lascia in facoltà degli istituti la scelta della forma di garanzia. È naturale che la banca si serva piuttosto di questa seconda forma, che non della garanzia del patto di riservato dominio su una macchina, che è cosa instabile. Quindi, questa innovazione della legge servirebbe solo a dare i fondi ai nuovi richiedenti, il che non credo sia nelle intenzioni del Governo e nostre.

Io avevo pregato il Presidente della Commissione di trovare una forma tassativa che induca la banca a valersi, in primo luogo, della garanzia sulla macchina, dando facoltà all'interessato, se lo creda, di offrire un'altra garanzia in cambio di quella sulla macchina, evitando, perciò, che la scelta rimanga al libito della banca.

In conclusione, è necessario rivedere il testo della legge con un nuovo articolo che concerteremo e proporremo insieme. Ciò porterà come conseguenza il rinvio al Senato, ma, prima della fine della tornata, avremo una legge adeguata. Altrimenti noi saremo costretti a chiedere la rimessione all'Assemblea, il che produrrà un ritardo certamente maggiore.

**PRESIDENTE.** Siamo in una fase piuttosto avanzata della discussione, ed è bene evitare — se possibile — la rimessione all'Assemblea.

Mi permetto ricordare che l'articolo 4 del regolamento della legge Fanfani dice: « I rischi di ciascuna operazione sono integralmente a carico degli istituti bancari i quali si cauteleranno mediante le garanzie che riteranno più idonee ».

È già stato rilevato che le banche preferiscono compiere le operazioni di credito con gli agricoltori che hanno maggiore consistenza economica. La proposta di legge prospetta il « patto di riservato dominio sulle macchine stesse od altra idonea forma di tutela del credito ». Ora, l'articolo 1523 del Codice civile dice: « Nella vendita a rate con riserva della proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna ». Il che significa che, col patto

di riservato dominio, la macchina resta di proprietà del venditore; il compratore l'acquista quando ha pagato l'ultima rata. Ma il patto di riservato dominio è una forma di garanzia che può valere soltanto nel rapporto fra venditore e compratore, cioè in un tipo determinato di operazione che nella pratica si realizza. Ma non è prevista solo tale ipotesi: la legge prevede che si prenda in prestito alla banca il denaro, per poi comprare dal venditore le macchine. In questo caso, la garanzia è data a favore della banca e non può essere costituita da un patto di riservato dominio.

**MICELI.** Questo importa un lato negativo; la garanzia, quindi, non la può assumere qualsiasi persona od ente, ma semplicemente colui che vende la macchina.

Ed allora, siccome non si sono mai visti istituti bancari vendere macchine, che cosa ha voluto dire il proponente quando afferma che i prestiti possono essere concessi con la garanzia del patto di riservato dominio?

**PRESIDENTE.** La garanzia più idonea in questa ipotesi è il privilegio, previsto dal Codice civile. Il Codice dispone che colui che anticipa i fondi per l'acquisto di macchine, acquista un privilegio sulla macchina stessa.

**MICELI.** Non è riservato dominio!

**PRESIDENTE.** No: è un credito privilegiato.

Ma si pone il quesito: è possibile dettare, nella legge, una norma cogente, con la quale si imponga agli istituti una determinata forma di garanzia?

**MICELI.** Sì, perché in virtù dell'articolo 4 del regolamento, noi diamo quelle agevolazioni che permettono il credito a queste condizioni. D'altronde, l'istituto ha l'utile dell'operazione e, quindi, è anche giusto che ne abbia il rischio.

**PRESIDENTE.** La questione sostanziale è quella dell'estensione o meno dei prestiti previsti dalla legge Fanfani ai piccoli imprenditori di macchine agricole.

**MICELI.** Allora, perché parliamo di due problemi? Trattiamo quest'unica questione: che un'aliquota degli stanziamenti deve andare ai piccoli trebbiatori. Ma la legge non è presentata in questo modo. Noi siamo chiamati a discutere su due cose; ora ci accorgiamo che si riducono ad una sola: dare o non dare ai privati imprenditori un'aliquota dei fondi per la meccanizzazione.

**CAPUA, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.** La questione è diversa. La legge, di fatto, ha uno scopo: quello di



estendere le possibilità del credito. Quanto al patto di riservato dominio, esso è attuabile, perché alcune grosse fabbriche di trattori hanno anche un istituto bancario *a latere*: ad esempio, la Fiat ha un istituto che si occupa delle vendite rateali col patto di riservato dominio.

Ma il patto di riservato dominio non copre per intero il rischio, per i guasti e i deperimenti che si possono verificare nelle macchine. Ed è anche, per questo, che la proposta parla di altra forma di garanzia.

Bisogna considerare che qualsiasi norma va sempre interpretata nella maniera più favorevole ai fini per i quali la legge è stata predisposta.

In ultima analisi, si vuole estendere la possibilità del credito. Perciò, si può ammettere che la banca possa concedere il credito con altre forme di garanzia, così come può far credito sul solo concetto della fiducia personale.

Questo, a parer mio, è lo spirito della proposta di legge. Se, invece, vogliamo pensare che la legge abbia esclusivamente uno scopo vessatorio, nessuna dizione può resistere ad una critica serrata; anche un motto del Vangelo può apparire insufficiente sotto la spinta della dialettica.

MICELI. L'onorevole Sottosegretario di Stato ha ritenuto di ignorare la legge n. 949, allorché si è riferito alla Fiat e ad un suo istituto finanziatore.

No, onorevole Capua; la legge precisa quali sono gli istituti finanziatori che ricevono dallo Stato, in anticipazione, il fondo di rotazione.

È intervenuto il Presidente della nostra Commissione che, con un'interpretazione molto sensata, ha detto: questa legge si riduce a voler estendere le agevolazioni concesse agli agricoltori anche ad altre categorie. Ma questa interpretazione non ha riscontro nel testo proposto; anzi vi trova una netta smentita.

GOZZI. Mi permetto di osservare che è vero che la questione fondamentale è l'estensione delle agevolazioni alle piccole imprese che esercitano lavorazioni meccaniche, ma non è altrettanto vero che sia svuotata di ogni significato giuridico la garanzia del riservato dominio ai piccoli agricoltori.

Infatti, è vero quello che ha osservato il nostro Presidente, cioè che il patto di riservato dominio non è altro che la vendita a rate, con trasferimento della proprietà all'atto del pagamento dell'ultima rata, ma sappiamo bene che queste vendite, tante volte nella pra-

tica commerciale, assolvono una funzione di garanzia, cioè non sono più una vera compravendita, ma assumono forma di garanzia in via primaria. Ogni istituto bancario può sostituirsi nel contratto e dire al produttore dei trattori: io mi inserisco in questa compravendita e sostituisco i diritti e la posizione giuridica dell'acquirente, con il quale ultimo, poi, io mi accordo con un patto di riservato dominio, patto che, in questa occasione, funge da contratto a garanzia reale, perché, in sostanza, il trasferimento della proprietà avviene solo al momento del pagamento dell'ultima rata.

Ora, quello che si fa in tutti i campi commerciali, nei quali l'istituto bancario surroga il venditore, ben può farsi anche in questo settore; e qui trova la sua giustificazione l'inserimento dei piccoli agricoltori che, come tutti sappiamo, sono in difficoltà per quanto riguarda la garanzia, appunto perché le banche pretendono garanzie reali immobiliari, invece di queste forme sussidiarie di garanzia con patto di riservato dominio.

Per cui ritengo che, in sostanza, dopo aver affrontato il tema centrale — che è quello indicato dall'onorevole Presidente e sul quale la maggioranza tutta si è espressa, che queste imprese trattoristiche hanno una funzione complementare nell'agricoltura e nei limiti dei residui devono essere accontentate — noi non dobbiamo formalizzarci, perché questa garanzia di riservato dominio ha una funzione economica che deve esercitare i suoi effetti anche verso i piccoli agricoltori.

FERRARI RICCARDO. Dovrebbe restare comunque stabilito che il beneficio è rivolto solamente a quegli agricoltori e a quelle piccole imprese che esercitano per conto altrui.

CARAMIA. Una legge la quale tendesse comunque a creare delle limitazioni nei poteri discretivi di un istituto finanziario non è possibile, limitando il diritto di ogni istituto alla conservazione e alla tutela del suo patrimonio. Ma la legge lascia l'istituto arbitro di scegliere quella forma di garanzia che crede più adatta alla tutela del suo diritto. Ora, la legge non specifica, nella gradualità della imposizione della garanzia, quale debba essere il criterio fisso da adottare, ma lascia la facoltà di scegliere la garanzia più idonea. L'istituto bancario messo davanti ad una formula coercitiva potrebbe rischiare di non tutelare efficacemente i suoi interessi. Il patto di riservato dominio è un istituto giuridico che poggia sull'elemento fondamentale di facilitazione per l'acquisto di alcune macchine. La *traditio* non spossa il

venditore del diritto di considerare sua la macchina finché questa non viene pagata. Ora, perché vogliamo creare degli inceppi e mettere la banca in condizione di non potersi avvalere di tutti quei criteri discretivi che non poggiano semplicemente sulla garanzia reale ma, il più delle volte, sulla garanzia della estimabilità della persona alla quale vengono affidati i capitali? Nel commercio non si calcola tanto sul patrimonio del richiedente della somma quanto sulla sua estimabilità. È vero che, dopo un anno, chi compra può pretendere di restituire la macchina deteriorata, ma vi sono anche sanzioni di legge per questa eventualità.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Non si deve pensare al caso di frodolenza; il danneggiamento può essere incidentale.

CARAMIA. Per quanto riguarda, poi, l'ordine del giorno Del Vescovo, sappiamo che le macchine servono ad aumentare la disoccupazione, ma non possiamo risolvere una situazione che diventa sensibile ai fini che la legge si propone, danneggiando la classe degli agricoltori. Sulla parte marginale potrà giostrare questa categoria degli imprenditori, che ha piuttosto carattere industriale che agricolo. Ma bisogna soddisfare prima le esigenze degli agricoltori, e poi quelle di questi industriali, ché agricoltori non si possono considerare.

PRESIDENTE. Data l'ora tarda, se non vi sono osservazioni, ritengo opportuno rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge approvato nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Ripartizione dei ruoli dell'ex Commissariato generale della pesca » (859):

Presenti e votanti . . . . .	34
Maggioranza . . . . .	18
Voti favorevoli . . . . .	33
Voti contrari . . . . .	1

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Bertone, Bianco, Bolla, Bonomi, Burato, Caramia, Ceravolo, Chiarini, Cotellessa, Del Vescovo, Ferrari Riccardo, Ferraris, Fina, Fora, Franzo, Geremia, Germani, Gomez D'Ayala, Gozzi, Grifone, Helfer, Marenghi, Marilli, Miceli, Monte, Pecoraro, Rosati, Sampietro Giovanni, Scarascia, Sedati, Stella, Truzzi, Zannerini, Zanoni.

**La seduta termina alle 12,50.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. ANTONIO VERDIROSI

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI